



COMUNE DI CRISPANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Prot. n. 4926 del 09.05.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 9 MAGGIO 2020

IL SINDACO

VISTI:

- ✓ Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ il DPCM del 23/02/2020 attuativo del richiamato D. L. n. 6 del 2020;
- ✓ il DPCM del 4/3/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D. L. n. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale;
- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il DPCM del 08/03/2020 nel quale sono dettate disposizioni e misure di prevenzione sull'intero territorio nazionale, legati all'emergenza da COVID-19 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 recanti di misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- ✓ il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso le prescrizioni del richiamato DPCM del 08/03/2020 al tutto il territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 11 marzo 2020 e quello del 22 marzo 2020 recanti ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- ✓ VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;
- ✓ VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
- ✓ VISTO il DPCM del 26.04.2020 con riferimento alle disposizioni in vigore dal 4 maggio 2020 ed efficaci fino al 17 maggio 2020 ;
- ✓ Considerato che lo stesso DPCM recita all' articolo 1 ad oggetto **“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”** :

Comma 1:

- *allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*
- a) *sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti*

purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

- comma 1 lett. d): *“ è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera ”;*
- comma 1 lett. f): *“ non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ; è consentito svolgere individualmente , ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*
- ✓ Vista l'Ordinanza n. 42 del 02.05.2020 della Regione Campania che sancisce:
 - *“è consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa. 1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone*
 - ✓ Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Crispano e alla necessità di contenimento del contagio sul territorio comunale, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l' impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, delle ordinanze del Presidente della Regione Campania (da ultimo l'ordinanza n. 42 del 02.05.2020);
 - ✓ Atteso che nei limiti delle attività consentite dall'ultimo DPCM occorre predisporre le idonee misure organizzative per prevenire ed evitare la formazione di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 - ✓ Vista l'ordinanza n. 41 del 01/05/2020 emesse dal Presidente della Regione Campania che prevede: *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale”;*
 - ✓ Ritenuto, pertanto, necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione adottare apposito provvedimento sindacale finalizzato a garantire che la normale circolazione di persone in luoghi aperti al pubblico sia effettuata nel rispetto di tutte le misure precauzionali volte ad assicurare la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
 - ✓ Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
 - ✓ Preso atto delle segnalazioni della locale Stazione dei Carabinieri di Crispano, del comando di Polizia Municipale nonché quelle dei cittadini corredate da immagini pubblicate su profili di Facebook dal quale si evincono continui assembramenti di giovani nella piazzetta antistante l'ingresso della villa comunale lato via Pigne, nei giardinetti di Piazza Falcone e Borsellino, in Piazza Trento e Trieste

- ✓ Ritenuto, quindi, al fine di evitare assembramenti, dover adottare misure restrittive della circolazione nelle aree pubbliche dei giardinetti di Piazza Falcone e Borsellino, dello spazio antistante l'ingresso della Villa comunale lato via Pigne, di Piazza Trento e Trieste nonché disciplinare l'accesso alla villa comunale di via Pigne/via Cancellò e lo stazionamento all'interno della stessa struttura;
- ✓ Preso atto che, alla luce delle aperture di diverse attività commerciali ed imprenditoriali, è necessario procedere ad una disciplina limitativa della circolazione e della sosta nei predetti luoghi al fine di evitare assembramenti e consentire agli organi di polizia di effettuare le necessarie attività di controllo;
- ✓ Richiamati gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- nelle aree pubbliche *Giardinetti di Piazza Falcone e Borsellino, Piazzetta antistante l'ingresso della Villa Comunale lato via Pigne, Piazza Trento e Trieste* è fatto divieto di stazionamento ai pedoni.

Restano consentite l'esclusiva attività motoria secondo le modalità e prescrizioni di cui in premessa e le operazioni di spazzamento del personale incaricato dal Comune di Crispano.

In Piazza Trento e Trieste è consentito fermarsi soltanto per fare acquisti ed in corrispondenza degli ingressi degli esercizi commerciali con obbligo dei clienti in attesa del rispetto delle misure anticontagio (indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro).

ORDINA

al soggetto gestore della Villa Comunale di attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni in relazione all'utilizzo della villa comunale:

- l'accesso è consentito ai **soli residenti nel Comune di Crispano** che indossano e utilizzano correttamente la mascherina, garantendo all'interno, il rispetto della distanza interpersonale di 1 metri o comunque nel rispetto dell'osservanza delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 26 aprile 2020 e comunque **per un numero massimo di visitatori pari a 100**;

Salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto della presente ordinanza** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00. Se la violazione è commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino ad un terzo.

La presente ordinanza avrà effetto dalla data odierna e fino a tutto il 17 maggio 2020, salvo proroga.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dispone la pubblicazione all' Albo- pretorio online del Comune di Crispano:
la notifica alla società Zolengi s.r.l.;

la trasmissione:

- al Prefetto della Provincia di Napoli;
- al Comando di Polizia Municipale di Crispano;
- alla Stazione dei Carabinieri di Crispano

IL SINDACO
Avv. Michele Emiliano

